

CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO ANNO ACCADEMICO 2015/2016

E' bandito dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana il concorso per la concessione di borse di studio e l'assegnazione di posti alloggio per studenti universitari relativo all'anno accademico 2015/2016.

I riferimenti normativi sono i seguenti:

- Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R e successive modificazioni e integrazioni ;
- Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 32 del 17/04/2012;
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";
- D. Lgs 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"
- D.P.C.M.159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
- Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 683 del 25 maggio 2015 che approva il documento "Indirizzi all'Azienda DSU Toscana per l'erogazione di benefici e servizi agli studenti universitari".

ART. 1 BENEFICI A CONCORSO BORSA DI STUDIO E POSTO ALLOGGIO

La borsa di studio e il posto alloggio sono benefici attribuiti a domanda, **da presentare nei termini stabiliti al successivo art. 13**, agli studenti in possesso dei requisiti generali, di merito ed economici specificati nel presente bando.

I vincitori di borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita del Servizio Mensa e, se vincitori di posto alloggio, all'assegnazione gratuita dello stesso nelle Residenze Universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all'erogazione del contributo affitto, la cui concessione è subordinata alla presentazione all'Azienda di apposita richiesta con le modalità e nei tempi indicati al successivo art. 18, punto 3.

Sono destinatari dei benefici a concorso nel presente bando gli studenti iscritti alle seguenti Università Toscane:

- per la sede di **Firenze**: Università di Firenze, Conservatorio Cherubini, Accademia di Belle Arti, Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, Opificio delle Pietre Dure, Scuola di Musica di Fiesole e all'Isia;
- per la sede di **Pisa**: Università di Pisa, Accademia di Belle Arti di Carrara, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, Istituti Musicali "Mascagni" di Livorno e "Boccherini" di Lucca;
- per la sede di **Siena**: Università di Siena, Università per Stranieri, Istituto Musicale Rinaldo Franci e Siena Jazz University;

ART. 2 DEFINIZIONI

A) SEDE PREVALENTE DEL CORSO DI STUDI FREQUENTATO

Per sede prevalente del corso di studi frequentato si intende il Comune dove lo studente frequenta il maggior numero di ore di attività didattica previste per l'anno di corso al quale risulta iscritto, fatta esclusione per le ore di tirocinio.

B) STUDENTE IN SEDE, FUORI SEDE E PENDOLARE

Per **studente in sede** si intende lo studente che risiede nel Comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Allo stesso modo, si intende lo studente con sede prevalente del corso di studi frequentato nel Comune di:

- **Firenze**, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa se la residenza è in uno qualsiasi di questi Comuni;
- **Pisa** e residenza nei Comuni di Cascina, San Giuliano Terme e Vecchiano;
- **Siena** e residenza nei Comuni di Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano;

Per **studente fuori sede** si intende lo studente che risiede in Comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato, con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

Per **studente pendolare** si intende lo studente che non risulta né in sede, né fuori sede.

La procedura online di richiesta della borsa di studio prevede un sistema automatico per la determinazione dello status di *fuori sede*, in *sede* o *pendolare* in funzione della sede del corso di studi frequentato e del Comune di residenza, informazioni che lo studente deve dichiarare nella domanda.

Lo studente ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa categoria può chiedere, entro il termine di presentazione delle istanze di riesame previsto all'art. 16, la revisione del proprio *status* con apposita istanza, adeguatamente documentata, dalla quale si evinca il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza, il comune sede prevalente del corso di studi frequentato. Ove ne ricorrano le condizioni, l'Azienda accoglie l'istanza, a suo insindacabile giudizio, attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Gli studenti stranieri sono considerati **fuori sede**, indipendentemente dalla loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Gli studenti iscritti a corsi teledidattici e gli studenti detenuti sono sempre considerati **in sede**.

C) STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA

Nel presente bando, salvo i casi per i quali risultino necessarie particolari distinzioni, sono valide le seguenti definizioni:

- *iscritti alla laurea triennale o a corsi di primo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti ai corsi di studio triennali:
 - per la sede di **Firenze**: del Conservatorio Cherubini, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia Italiana di Arte, Moda e Design, dell'Opificio delle Pietre Dure, della Scuola di Musica di Fiesole e dell'Isia,
 - per la sede di **Pisa**: dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (SSML), dell'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e dell'Istituto Musicale Boccherini di Lucca (IMML e IMBL), con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento,
 - per la sede di **Siena**: dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci, con carriera esclusivamente nel nuovo ordinamento, e del Siena Jazz University;
- *iscritti alla laurea magistrale o a corsi di secondo livello* sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica biennale delle Università, delle Scuole e degli Istituti sopra indicati;

- "iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico" sarà utilizzata anche per indicare gli studenti iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico;
- "Università" sarà utilizzato anche per indicare le Scuole e gli Istituti suddetti.

D) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito, che devono essere posseduti dagli studenti, (v. art. 5) sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2015/2016 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia avvenuta ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

Per la determinazione dell'anno convenzionale di iscrizione, nei casi sotto indicati, si procede nel modo seguente:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2015/2016, hanno effettuato passaggi **da un anno di corso ad un primo anno di altro corso** non sono conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2015/2016, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non sono conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2015/2016 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti 1 e 2;
4. agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea triennale (con o senza conseguimento del titolo), sono ammessi, o sono stati ammessi, ad una laurea magistrale a ciclo unico non avendo la possibilità di proseguire gli studi nella laurea magistrale corrispondente, in quanto non attivata, e in presenza della conferma da parte dell'Università di crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati), sono conteggiati i tre anni di durata della laurea triennale e gli anni di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico, 2015/2016 compreso;
5. agli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea all'estero, sono ammessi o sono stati ammessi ad un corso di laurea con il riconoscimento di crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati), sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università (sia all'estero che in Italia) effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2015/2016 compreso;
6. non sono conteggiati gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non abbiano potuto effettuare alcun atto di carriera.

E) DEFINIZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STUDENTE

- a. **CAF**: Centro di Assistenza Fiscale dove lo studente o un membro del proprio nucleo familiare può rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione ISEE) del nucleo di appartenenza valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- b. **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**: modulo ove sono riportati i dati per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso la borsa di studio e il posto alloggio), ai sensi del DPCM n. 159/2013 e del

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014. Per la partecipazione al concorso deve essere compilato anche il modello MB2;

- c. **Attestazione ISEE**: attestazione ove sono riportati, sulla base dei dati contenuti nella DSU, gli indicatori ISEE e ISP e il valore della scala di equivalenza. Per la partecipazione al concorso l'attestazione deve essere valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.
- d. **ISE**: Indicatore della Situazione Economica;
- e. **Scala di Equivalenza**: coefficiente variabile in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e della presenza nello stesso di eventuali situazioni particolari previste dalla normativa;
- f. **ISEE**: Indicatore della Situazione Economica Equivalente: si ottiene dividendo l'ISE per la scala di equivalenza;
- g. **ISP**: Indicatore della Situazione Patrimoniale;
- h. **ISPE**: Indicatore della Situazione Patrimoniale equivalente: si ottiene dividendo l'ISP per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dall'Azienda);
- i. **ISEE corrente**: In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore. E' disciplinato dall'art. 9 del DPCM 159/2013;
- j. **Attestazione con valore ISEE non calcolabile**: attestazione relativa ad una DSU priva di alcune componenti utili al calcolo degli indicatori;
- k. **ISEE e ISPE Prestazione (ISEEP e ISPEP)**: Indicatori determinati dall'Azienda in applicazione della normativa in materia di diritto allo studio universitario in presenza di particolari situazioni economico-familiari (vedi art.7).

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Hanno titolo a concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2015/2016 ai seguenti corsi di studio attivati dalle **Università toscane**:

- corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale;
- corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99;
- corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli con contratto di formazione specialistica o beneficiari di provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 21, punto A1;
- corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs. 210/98 art. 4 ad eccezione di quelli beneficiari di borsa di studio o di altre provvidenze dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 21, punto A1.

Il titolo ottenuto al termine di un corso di studi di vecchio ordinamento presso le scuole dirette a fini speciali, l'ISEF, le Accademie di Belle Arti, l'ISIA e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea triennale (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale, anche se a ciclo unico, purché, in quest'ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo.

La laurea del vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio/posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Il diploma di laurea (o titolo corrispondente) conseguito all'estero è fatto convenzionalmente corrispondere ad una laurea triennale ovvero ad una laurea magistrale (a seconda della durata prevista all'estero per il relativo corso: fino a tre anni o più di tre anni) indipendentemente dal riconoscimento di equipollenza con una qualsiasi laurea conseguita o conseguibile in Italia. La corrispondenza del titolo conseguito all'estero può prescindere dalla durata del corso purché sia attestato che si tratti di laurea di primo o secondo livello, attraverso idonea certificazione.

Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso triennale, purché non attivato da questi Istituti.

Requisito necessario per concorrere alla concessione del posto alloggio è essere **studente fuori sede** (v. art. 2, punto B).

Nel presente bando gli studenti con passaggi di corso, con domanda di passaggio presentata dopo il 30 giugno 2015, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2015/2016 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2014/2015.

I requisiti di merito, di cui al successivo art. 5, sono valutati, limitatamente all'a.a. 2015/2016, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2014/2015.

Non possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio:

- gli studenti già in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio di nuova iscrizione;
- gli studenti già risultati idonei nelle graduatorie definitive di un concorso borsa di studio per un anno convenzionale (v. art. 2, punto D) uguale a quello cui risultano iscritti per l'a.a. 2015/2016, se hanno effettivamente riscosso la quota monetaria della borsa stessa e/o hanno fruito dei servizi connessi;
- gli studenti con anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto D) superiore al numero di anni per il quale può essere concesso il beneficio (v. art. 4);
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea a tempo parziale;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati dal presente bando.

ART. 4

DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. BORSA DI STUDIO

Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale*: tre anni più un semestre;
- b) *iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
- c) *iscritti ai corsi di laurea magistrale*: due anni più un semestre;
- d) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio dai corsi del vecchio ordinamento, avvenuto antecedentemente al 30 giugno 2015*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno;
- e) *iscritti ai corsi di dottorato o ai corsi di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici;
- f) *studenti che, conseguita una laurea triennale o un titolo di livello convenzionalmente corrispondente (v. art. 3), sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico*: la differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre ed il numero di anni di iscrizione impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso. E' fatta eccezione per gli studenti di cui all'art. 2 punto D.4, per i quali il periodo massimo di concessione della borsa di studio è pari alla

differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre e i tre anni di durata normale della laurea triennale.

2. POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui ai punti a), b), c), f): un ulteriore semestre **a titolo oneroso**;
- studenti di cui al punto d): un ulteriore anno **a titolo oneroso**;

ART. 5 REQUISITI DI MERITO

Possono concorrere all'assegnazione dei benefici messi a concorso per l'a.a. 2015/2016, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito, organizzati secondo l'anno convenzionale di iscrizione (v. art. 2, punto D), valutati sulla base dei crediti universitari conseguiti in esami la cui data di superamento risulta agli atti delle Segreterie Universitarie. L'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate in sostituzione delle informazioni suddette.

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

1.A Studenti iscritti a corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico

A tali studenti è anticipata una rata pari al 50% della quota monetaria della borsa ed i servizi alla stessa collegati, sulla base delle sole condizioni economiche, in quanto, come indicato di seguito, il merito viene valutato ex-post.

Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2016, la seconda al 30 novembre 2016.

1.A.1 10 agosto 2016

Gli studenti che conseguono entro il 10 agosto 2016 i seguenti requisiti minimi, indicati nella tabella sottostante con il numero di crediti o di annualità, validi per il corso di studio cui risultano iscritti nell'a.a. 2015/2016 hanno diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e mantengono i servizi collegati alla borsa stessa.

Corso di studio	Requisiti di merito
Laurea triennale	n. 20 crediti
Laurea Magistrale a ciclo unico	n. 20 crediti
Pisa - Ingegneria Edile e Architettura	n. 16 crediti
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	n. 13 crediti
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	n. 18 crediti
Pisa - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	n. 19 crediti

A tal fine devono produrre apposita autocertificazione di merito nei termini indicati all'art. 20 punto 1.

Gli studenti che, invece, non riescono a conseguire tale merito perdono il diritto alla concessione del restante 50% della quota monetaria della borsa di studio e, a decorrere dal 1° settembre 2016, decadono dai servizi collegati alla borsa stessa (v. Art. 21, punto A.13).

1.A.2 30 novembre 2016

Gli studenti di cui all'ultimo comma del punto precedente, qualora riescano a conseguire entro e non oltre il 30 novembre 2016 i requisiti minimi della tabella sopra riportata, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studio cui erano iscritti nell'a.a. 2015/2016 o per quello cui si iscrivono nell'a.a. 2016/2017 anche se diverso da quello precedente o, infine, riconosciuti parte in uno dei corsi di studio, parte nell'altro, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%).

Qualora tali studenti non riescano a conseguire il suddetto merito neppure entro il 30 novembre 2016 sono tenuti alla restituzione della quota monetaria della borsa di studio già percepita (50%) (v. art. 21, punto B.1).

Agli studenti con disabilità (v. art. 9), agli studenti con figli minori (v. art. 10) e agli studenti detenuti (v. art. 11) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 21 punto B.1.

1.B Studenti iscritti a corsi di laurea magistrale

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea magistrale ottengono la borsa di studio e il posto alloggio esclusivamente sulla base delle condizioni economiche (ad esclusione degli studenti di cui all'art. 6 punto b).

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Gli studenti iscritti a corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2015**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2014/2015 (nelle tabelle 1 e 1bis si deve fare riferimento alla colonna dell'anno convenzionale calcolato per l'a.a. 2015/2016):

Tabella 1	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea Triennale	25	80	135	=	=	=
Laurea Magistrale	30	80*	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	25	80	135	190	245	300

**Oppure il numero massimo di crediti conseguibili, fatta esclusione per quelli relativi all'esame finale.*

Casi specifici

Tabella 1 bis	Requisiti di merito					
Corso di studio	Anno Convenzionale					
	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	21	63	108	147	201	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13)	25	78	128	185	245	=
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	24	77	128	180	231	283
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	22	72	126	178	234	287

Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	16	52	110	161	216	272
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)*	23	75	124	179	236	287

**Valido solo per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2009/2010*

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea magistrale sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli studenti iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella 1 è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, i crediti relativi ai corsi integrati si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza, al termine dell'ultimo modulo utile. I crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

BONUS

Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico

Qualora lo studente non abbia conseguito il numero minimo di crediti sopra indicato potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;
- c) **n. 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Ai fini dell'ottenimento della borsa di studio non si considera il bonus eventualmente utilizzato per l'assegnazione della borsa servizi.

In specifico per la sede di **FIRENZE**:

n. 4 crediti per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 3 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;

n. 11 crediti per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 8 per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione;

n. 14 crediti per laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe 46/S, n. 12 crediti per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

In specifico per la sede di **SIENA**:

n. 14 crediti per laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - classe LM-41, se utilizzato per la prima volta per un anno convenzionale di iscrizione maggiore del terzo.

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno convenzionale di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

Laurea Magistrale

Il "bonus" maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di una laurea del vecchio ordinamento equiparata ad un titolo di primo livello (vedi art. 3).

In caso di laurea triennale conseguita all'estero, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" di:

- a) **n. 5 crediti**, se utilizzato per il conseguimento dei benefici per il secondo anno convenzionale di iscrizione;
- b) **n. 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno convenzionale di iscrizione.

I singoli "bonus" non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di utilizzare il "bonus" per il raggiungimento del requisito di merito per il secondo anno della laurea triennale avrà diritto ad un "bonus" totale di 5 crediti per tutta la carriera universitaria (laurea triennale + laurea magistrale), quello che decide di usarlo per il terzo anno avrà diritto ad un "bonus" totale di 12 crediti etc.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di "bonus" per il secondo anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti di "bonus" per il resto della carriera universitaria.

Lo studente che ha utilizzato un "bonus", o parte di esso, non può conteggiare, come crediti validi ai fini del raggiungimento del merito per conseguire la borsa di studio e il posto alloggio per l'anno accademico successivo, il "bonus" o la quota di esso utilizzata nell'anno precedente. Qualora i crediti dichiarati nella domanda non siano sufficienti a raggiungere il requisito di merito richiesto dal presente bando di concorso la quota di bonus utile ad ottenere la borsa di studio sarà assegnata d'ufficio.

3. Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento della sede di Firenze.

3.1 Scienze della Formazione Primaria

Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2016** i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per il corso di studio:

Anno Convenzionale	Requisiti di merito	
	5°	6°*
Numero annualità	13	18

*Per la conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso.

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi ad attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

4. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

5. STUDENTI PROVENIENTI, NELL'A.A. 2015/2016, DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE

Per gli studenti provenienti, nell'a.a. 2015/2016, da altre sedi universitarie italiane i requisiti di merito sono valutati, limitatamente a tale anno accademico, con riferimento al numero di crediti conseguiti nel corso di studi al quale risultavano iscritti nell'a.a. 2014/2015 nell'ateneo di provenienza e attestati da detto ateneo.

Per gli studenti provenienti da sedi universitarie straniere i requisiti di merito sono valutati con riferimento ai crediti convalidati dall'ateneo di nuova iscrizione.

ART. 6
CONSEGUIMENTO LAUREA TRIENNALE E
ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE

a) Iscrizione alla laurea magistrale: conversione borsa

Gli studenti che ottengono la borsa di studio per l'a.a. 2015/2016 e, conseguita la laurea triennale, si iscrivono, per il medesimo anno accademico ad un corso di laurea magistrale, possono chiedere entro 15 giorni dall'iscrizione, presso la sede dell'Azienda competente per l'Ateneo di iscrizione, che la borsa di studio loro assegnata sia convertita in una borsa per iscritti ad un primo anno di corso di laurea magistrale oppure al quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico.

In questo ultimo caso gli studenti dovranno aver convalidato un numero di crediti, conseguiti nella laurea triennale, sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa nel nuovo corso di studi.

b) Studenti che prevedono di conseguire la laurea triennale e di iscriversi alla laurea magistrale per l'a.a. 2015/2016

Tali studenti, pur non in possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione della borsa di studio per l'a.a. 2015/2016, possono chiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione, a condizione che abbiano conseguito almeno 150 crediti, validi per il corso di laurea cui risultavano iscritti nell'a.a. 2014/2015, entro il **10 agosto 2015**.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale, mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente a coloro che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non conseguano la laurea triennale ovvero, pur conseguendo la laurea triennale, non si iscrivano alla laurea magistrale per l'a.a. 2015/2016 entro i termini previsti dai rispettivi Atenei (non è valida un'eventuale preiscrizione), sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che è stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Detti studenti sono tenuti a comunicare per scritto all'Azienda il conseguimento della laurea, entro 10 giorni dall'avvenuto conseguimento della stessa, e la successiva iscrizione, o la mancata iscrizione, alla laurea magistrale.

Gli studenti richiedenti anche il posto alloggio, se già assegnatari per l'a.a. 2014/2015, e non decaduti dal beneficio, partecipano al presente concorso come "conferme alloggio" (v. art. 18 punto 2).

c) Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale nell'a.a. 2016/2017

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio per l'a.a. 2015/2016 che, conseguita la laurea triennale, non si iscrivono per tale anno accademico alla laurea magistrale, anche a ciclo unico, ma intendono iscriversi alla stessa per l'a.a. 2016/2017, fermo restando il proprio diritto alla quota monetaria della borsa loro spettante, possono mantenere i servizi connessi alla borsa di studio per il periodo previsto, al fine di proseguire l'attività didattica e lo studio. Per il secondo semestre i vincitori di borsa semestrale e di posto alloggio, possono continuare a fruire del posto alloggio alla tariffa di € 165,00 mensili (v. art. 18).

Allo scopo di ottenere quanto sopra devono produrre all'Azienda, entro 10 giorni dal conseguimento della laurea, apposita richiesta corredata da documentazione atta a dimostrare la necessità di proseguire l'attività didattica al fine di iscriversi ad uno dei corsi di laurea magistrale istituiti presso le Università della Toscana per l'anno accademico 2016/2017.

Qualora nell'anno accademico 2016/2017, per qualsiasi motivo, non si iscrivano ad un corso di laurea magistrale attivato dalle Università della Toscana sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti gratuitamente dopo il conseguimento della laurea triennale.

d) Laurea magistrale: iscrizione ai corsi singoli di transizione

Gli studenti che, conseguita la laurea triennale, risultano iscritti per l'a.a. 2015/2016 a corsi singoli di transizione in attesa di conseguire i crediti necessari per iscriversi regolarmente alla laurea magistrale, possono chiedere la borsa di studio e il posto alloggio come iscritti alla laurea magistrale, anche in assenza di tale iscrizione.

A tali studenti, inseriti nella graduatoria con **situazione sospesa**, la quota monetaria della borsa di studio sarà erogata soltanto dopo l'effettiva iscrizione alla laurea magistrale (non è valida un'eventuale preiscrizione), mentre i servizi connessi alla borsa stessa saranno erogati anticipatamente agli studenti che presenteranno all'Azienda apposita richiesta scritta.

Qualora tali studenti non si iscrivano alla laurea magistrale nell'a.a. 2015/2016 sono tenuti a rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e a rimborsare il valore dei servizi fruiti.

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Tutti gli studenti che devono rimborsare il valore dei servizi fruiti corrisponderanno all'Azienda le tariffe previste all'art. 21 punto C.

ART. 7 REQUISITI ECONOMICI

1. Limiti degli indicatori della situazione economico - patrimoniale

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente richiedente i benefici, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 per gli studenti con disabilità e all'art. 10 per gli studenti con figli minori, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEEP	€ 20.000,00
ISPEP	€ 33.000,00

2. Indicatori della condizione economica

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 Novembre 2014, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) del nucleo familiare di appartenenza fatto salvo quanto indicato nel punto 3 del presente articolo.

La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di scadenza della domanda.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (v. art. 2 punto E) deve contenere i redditi prodotti nell'anno 2013 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza ed il patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla data del 31/12/2014 (per ulteriori informazioni si consultino le istruzioni ISEE presenti sul sito internet dell'INPS).

Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero sono valutate sulla base della documentazione indicata nell'art. 8.

Per gli studenti **detenuti** e per quelli appartenenti ad **ordini religiosi** il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente.

La partecipazione al concorso per la concessione della borsa di studio è subordinata alla sottoscrizione della DSU 2015 relativa al proprio nucleo familiare, **entro la data di scadenza della domanda**.

L'Azienda procederà al recupero telematico dei dati dalla banca dati dell'INPS, attraverso il numero di protocollo e la data della DSU.

Nel caso in cui i dati dell'Attestazione ISEE e della Dichiarazione Sostitutiva Unica non siano reperibili nella banca dati INPS lo studente sarà inserito nella graduatoria con **situazione sospesa**.

Si precisa che la DSU sottoscritta deve essere **valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario**, in applicazione dell'art. 8 del DPCM 159/2013.

Solo per l'a.a. 2015/16 nel caso in cui lo studente abbia sottoscritto una DSU non valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, sarà considerato nella graduatoria provvisoria in situazione sospesa e dovrà regolarizzare la propria situazione entro il 2 novembre 2015. Lo studente sarà inserito in graduatoria definitiva con gli indicatori ISEEP e ISPEP relativi all'ultima attestazione valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario.

Se lo studente ha richiesto l'ISEE corrente, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 159/2013, l'Azienda terrà conto di quella DSU ai fini della domanda di borsa di studio. L'ISEE corrente deve essere richiesta entro la scadenza della domanda; poiché l'Attestazione ISEE corrente ha una validità di due mesi, deve essere valida alla data della presentazione della domanda. Lo studente, che intende partecipare con l'ISEE corrente, deve presentare apposita richiesta scritta all'Azienda, entro la data di scadenza della domanda, allegando le relative DSU e attestazione.

Gli studenti che risultano con un'Attestazione con valore ISEE non calcolabile saranno inseriti nella graduatoria provvisoria con situazione sospesa e dovranno regolarizzare la propria situazione entro il 2 novembre 2015.

In caso che l'Attestazione riporti difformità o omissioni, lo studente deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione e rimarrà in situazione sospesa in graduatoria, fino alla conclusione del procedimento di verifica.

3. ISEE e ISPE Prestazione

Di norma i valori dell'ISEE e dell'ISPE coincidono con i valori dell'ISEE Prestazione (**ISEEP**) e dell'ISPE Prestazione (**ISPEP**) necessari per la valutazione delle condizioni economiche dello studente ai fini del concorso.

Tuttavia, nei casi sotto riportati, tale coincidenza viene meno ed è quindi l'Azienda che provvede a rideterminarli:

- **fratelli e/o sorelle dello studente** con redditi conseguiti nel 2013 e/o patrimonio posseduto alla data del 31/12/2014. Tali redditi e/o tale patrimonio concorrono alla formazione dell'ISEEP e/o dell'ISPEP nella misura del **50%**, mentre nella D.S.U. sono considerati per intero; lo studente deve quindi inserire l'intero importo dei dati suddetti nella domanda on line.
- la somma percepita nell'anno 2013 a titolo di borsa di studio ex d.lg. 68/12, erogata da Enti per il diritto allo studio universitario ed indicata nella DSU tra i redditi esenti, verrà detratta d'ufficio dall'Azienda e lo studente dovrà dichiararla nella domanda on line.

ART. 8
STUDENTI STRANIERI E
STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Possono concorrere al conferimento dei benefici gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero, gli studenti apolidi, gli studenti rifugiati politici o richiedenti asilo in attesa di riconoscimento dello status di rifugiato iscritti o che intendono iscriversi ai corsi indicati all'art. 3.

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono **equiparati agli studenti italiani** a tutti gli effetti, quindi anche ai fini della determinazione della condizione economica e pertanto devono ottenere l'Attestazione ISEE attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica da presentare presso un centro CAF.

Gli altri studenti stranieri, oltre a dover compilare la domanda on line, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 7 mediante la seguente documentazione da allegare al modulo cartaceo della domanda:

A) Studenti dell'Unione Europea

Dichiarazione sostitutiva, compilata dallo studente su apposito modulo, concernente i redditi lordi percepiti all'estero nel 2014 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2014, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Devono essere dichiarati anche eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

B) Studenti extra Unione Europea

Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, ove sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, legalizzata dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio e con traduzione in lingua italiana attestata dalle Autorità stesse.

Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite il rilascio di apostille.

Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, in alternativa può essere prodotta una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese ove i redditi sono stati prodotti ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La certificazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine.

Detta documentazione dovrà riportare:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2014 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2014, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data;
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Non può pertanto essere accettata qualsiasi forma di dichiarazione sostitutiva - autocertificazione, affidavit, dichiarazione giurata.

C) Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi in via di sviluppo di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 594 del 1 agosto 2014

Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza o dell'Autorità Diplomatica del paese in Italia che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale certificazione, ai fini della

quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEP e ISPEP, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, tale certificazione può essere altresì rilasciata da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

D) Studenti apolidi o rifugiati politici

Tale "status" deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente posseduti in Italia.

E) Studenti richiedenti asilo politico

Gli studenti richiedenti asilo possono far domanda di borsa di studio con le stesse modalità dei rifugiati politici; tuttavia l'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile). Nessuna monetizzazione è dovuta per i servizi non fruiti gratuitamente in precedenza.

Gli **studenti italiani residenti all'estero** che intendono concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio, devono allegare al modulo cartaceo della domanda on line la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

I redditi e/o il patrimonio mobiliare all'estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno 2014 come determinato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in via di approvazione. Qualora alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria non fosse disponibile il citato provvedimento sui cambi medi annuali, sarà applicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14/01/2015 relativo ai cambi medi del mese di dicembre 2014. I fabbricati posseduti all'estero sono valutati convenzionalmente € 500,00 al metro quadro.

Gli studenti stranieri sono sempre obbligati a dichiarare anche i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

ART. 9 STUDENTI CON DISABILITÀ

Per gli studenti con disabilità, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, è stabilito quanto segue:

A. DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Tali studenti possono ottenere i benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

A.1 BORSA DI STUDIO E SERVIZIO MENSA A TITOLO GRATUITO

- a) *iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri;*
- b) *iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento o iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento, a seguito di passaggio da corsi del vecchio ordinamento, avvenuto*

- antecedentemente al 30 giugno 2015*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due anni;
- c) *iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione*: durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

A.2 POSTO ALLOGGIO

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea sopra indicati la durata di concessione del posto alloggio **a titolo gratuito**, rispetto a quella della borsa di studio, è incrementata dei seguenti periodi:

- studenti di cui al punto a): un ulteriore semestre;
- studenti di cui ai punti b): un ulteriore anno.

B. REQUISITI DI MERITO

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea devono possedere, alla data del **10 agosto 2015** i seguenti requisiti minimi indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2014/2015:

Tabella 2	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Laurea Triennale	15	48	81	114	=	=	=
Laurea Magistrale	18	48	81	=	=	=	=
Laurea Magistrale a Ciclo Unico	15	48	81	114	147	180	213

Casi specifici

Tabella 2 bis	Requisiti di merito						
Corso di studio	Anno Convenzionale						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
Pisa – Ingegneria Edile e Architettura	13	38	65	88	121	154	=
Pisa – Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13)	15	47	77	111	145	178	=
Pisa – Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	15	46	77	108	139	170	205
Firenze – Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (46/S)	13	43	75	106	138	172	208
Firenze - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)	9	31	65	96	127	163	197
Siena - Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)*	13	45	74	107	141	172	208

**Valido solo per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2009/2010*

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per gli studenti con disabilità non si applica il Bonus.

- **Studenti iscritti al corso di Scienze della Formazione Primaria - vecchio ordinamento - della sede di Firenze**

Gli studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2015**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per tale corso di studio:

Tabella 1	Requisiti di merito			
Anno Convenzionale	4°	5°	6°	7°*
Numero annualità	7	11	14	16*

*Per la conferma del solo posto alloggio a titolo oneroso.

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del conseguimento del merito i corsi relativi ad attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.

C. LIMITI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

Gli importi dell'ISEEP e dell'ISPEP dello studente con disabilità richiedente i benefici, non devono superare le soglie limite sotto riportate:

ISEEP	€ 25.000,00
ISPEP	€ 35.000,00

Ai fini della determinazione dell'importo borsa e della formulazione delle graduatorie, l'ISEEP degli studenti con disabilità è ricalcolato con la seguente formula:

$$\frac{20.000,00 \times \text{ISEEP del soggetto}}{25.000,00}$$

D. INTEGRAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI

Per gli studenti con disabilità l'importo della borsa di studio (v. art. 17, punto 1) è incrementato di € 2.000,00 (€ 1.200,00 in caso di borsa semestrale), al fine di agevolare la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Agli studenti con disabilità il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti ed è loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso nonché di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda online della borsa di studio.

E. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO: DECADENZA E REVOCA

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 21 punti A.13 e B.1.

Gli studenti con disabilità dovranno dichiarare il loro *status* nella domanda online e, su richiesta dell'Azienda, presentare la relativa certificazione.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 10 STUDENTI CON FIGLI MINORI

Al fine di agevolare il proseguimento degli studi agli studenti con figli minori, nati a partire dal 1° gennaio 2009, i requisiti di merito e quelli economici nonché la durata di concessione della borsa di studio e del posto alloggio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti con disabilità.

Si precisa che i figli minori, come sopra definiti, devono essere presenti nello stato di famiglia dello studente richiedente.

A tali studenti è riconosciuta la possibilità di ottenere la monetizzazione del Servizio Mensa, per la quale deve essere fatta espressa richiesta nella domanda online della borsa di studio ed è

loro riconosciuta la possibilità di beneficiare del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso, secondo le modalità riportate nel seguente Art. 18, punto 3.

Agli studenti con figli minori, come sopra definiti, iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale o di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 21 punti A.13 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 11 STUDENTI DETENUTI

Per gli studenti detenuti i requisiti di merito e la durata di concessione della borsa di studio sono gli stessi stabiliti nel precedente art. 9 per gli studenti con disabilità, mentre i limiti degli indicatori ISEEP e ISPEP sono quelli stabiliti nell'art. 7 per la generalità degli studenti.

Per gli studenti detenuti il nucleo familiare di riferimento per il calcolo degli indicatori ISEEP e ISPEP è sempre composto dal solo studente.

Tali studenti sono sempre considerati in sede.

Agli studenti detenuti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di un corso di laurea magistrale a ciclo unico (o corrispondenti) non si applica la decadenza e la revoca, relative al mancato conseguimento del merito, di cui all'art. 21, punti A.13 e B.1.

Per quanto non disciplinato in questo articolo si applicano le norme previste dal presente bando.

ART. 12 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

L'Azienda concede integrazioni della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale agli studenti che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

- vincitori di borsa di studio ai sensi del presente bando;
- ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale, comunitari o non comunitari relativi all'anno accademico 2015/2016;

L'integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale è concessa per una sola volta per ciascun livello di studi seguito.

L'importo dell'integrazione, con riferimento alla durata effettiva del soggiorno all'estero, è riportato nella seguente tabella:

Mesi	Importo
10	€ 1.900,00
9	€ 1.740,00
8	€ 1.580,00
7	€ 1.420,00
6	€ 1.260,00
5	€ 1.100,00
4	€ 940,00
3	€ 780,00
2	€ 620,00

Per i periodi corrispondenti a frazione di mese l'importo sarà rapportato a giorni e arrotondato all'unità.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Azienda provvede ad erogare allo studente un anticipo pari ad € 600,00.

L'erogazione dell'anticipo dovrà essere richiesta dallo studente e corredata da apposita documentazione attestante l'ammissione al programma di mobilità; l'anticipo sarà concesso con apposito atto approvato entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie o entro 30 giorni dalla richiesta, se presentata dopo l'uscita delle graduatorie provvisorie della borsa di studio.

Gli importi suddetti saranno integrati, ricorrendone le condizioni, con la monetizzazione dei servizi, determinata in base al loro valore giornaliero e arrotondata all'unità, per i periodi nei quali lo studente ne avrebbe usufruito in quanto vincitore della borsa di studio e coincidenti con la partecipazione al programma di mobilità internazionale.

La monetizzazione dei servizi Mensa e/o Alloggio di cui sopra è esclusa qualora il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di vitto e/o alloggio.

Il periodo di svolgimento del programma di mobilità dovrà essere attestato dall'Università, al termine del soggiorno all'estero e l'assegnazione del contributo avverrà entro le seguenti date: 28 Febbraio 2016, 30 Giugno 2016, 15 Dicembre 2016.

Si precisa che, in caso di mancata riscossione del contributo entro il 31 dicembre 2017, lo studente decadrà dal beneficio (vedi art. 21).

ART. 13 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di borsa di studio, o di borsa di studio e posto alloggio, deve essere presentata con le modalità ed entro i termini di seguito indicati.

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I termini **perentori** di presentazione della domanda sono i seguenti:

15 settembre 2015	GENERALITÀ DEGLI STUDENTI (iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico)
16 novembre 2015	DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI

I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, ivi compresi coloro che potranno iscriversi per l'anno accademico 2015/2016 soltanto dopo le date indicate, dopo aver superato test o prove di ammissione (specializzandi, dottorandi, partecipanti ai concorsi a numero chiuso, etc.).

B. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione della borsa di studio e l'assegnazione del posto alloggio deve essere obbligatoriamente compilata on-line sul sito www.dsu.toscana.it. Al termine della procedura informatica di inserimento dei dati, lo studente deve digitare un PIN, che, per coloro che non ne sono già in possesso, viene automaticamente inviato alla casella di posta elettronica indicata in sede di registrazione. La domanda risulterà così sottoscritta con firma elettronica avanzata ed i dati saranno automaticamente trasmessi all'Azienda.

La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:

B.1 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA E CON REDDITI E/O PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Devono **trasmettere** la domanda esclusivamente via Web

B.2 STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL'ESTERO O CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO

Devono **trasmettere** la domanda via Web, **stampare** il relativo modulo e **presentarlo** con le modalità di seguito specificate, allegando la documentazione prescritta all'art. 8.

I documenti devono essere presentati in originale, per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire le copie medesime.

Solo gli studenti tenuti a presentare la domanda stampata devono procedere secondo una delle seguenti modalità:

1 . PRESENTAZIONE AGLI SPORTELLI

SEDE DI FIRENZE

Viale Gramsci, 36

presso Residenza Caponnetto (Polo di Scienze Sociali - Novoli) - via Miele, 3

SEDE DI PISA

Pisa, Lungarno Pacinotti, 32

Gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara possono presentare la domanda all'Ufficio DSU di Carrara, Via Roma, 1, presso l'Accademia di Belle Arti.

SEDE DI SIENA

Siena, Via Mascagni, 53

Arezzo, Via Laschi, 26

Gli orari di apertura degli sportelli suddetti sono disponibili sul sito web aziendale www.dsu.toscana.it o sui siti dei rispettivi Atenei.

2. INVIO PER POSTA RACCOMANDATA

• SEDE DI FIRENZE

ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari

Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE

• SEDE DI PISA

ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari

Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA

• SEDE DI SIENA

ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari

Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA

Nel caso di invio tramite posta Raccomandata farà fede il timbro postale di partenza.

N.B. Qualora si utilizzi un qualsiasi altro metodo di invio (posta prioritaria, posta celere, etc.) la data di presentazione corrisponderà a quella di arrivo ai suddetti indirizzi.

3. INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Invio alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata:

dsutoscana@postacert.toscana.it

L'invio deve avvenire, inderogabilmente, dalla casella di posta elettronica certificata intestata allo studente richiedente il beneficio (non è ammesso pertanto l'invio da caselle PEC intestate a soggetti diversi da esso pur se facente parti del nucleo familiare).

Se lo studente è minorenne, il modulo di domanda dovrà essere firmato dallo studente medesimo e controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci e, in caso di trasmissione a mezzo servizio postale, dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di identità dello studente e di colui che controfirma la domanda. Tali studenti devono quindi **trasmettere** la domanda via Web, **stampare** il relativo modulo e **presentarlo** con le modalità sopra specificate.

La borsa di studio non può essere ottenuta dallo studente che non abbia presentato la domanda secondo quanto indicato ai punti A e B del presente articolo.

Di qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi successivamente alla data di scadenza della domanda (attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Azienda mediante comunicazione scritta.

ART. 14 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO A CONCORSO

Il numero di borse di studio da erogare nell'a.a. 2015/2016 deriva dall'ammontare del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dalla quota del fondo integrativo statale assegnata alla Regione Toscana.

L' Azienda, ove il proprio bilancio lo consenta, potrà integrare le suddette risorse con quote dei trasferimenti regionali per spese di gestione o derivanti dalle proprie entrate tariffarie.

Una quota dell'ammontare di cui sopra viene riservata per l'attribuzione delle borse di studio agli iscritti al dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione che confermano la borsa di studio ottenuta nell'anno accademico 2014/2015.

ART. 15 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A. BORSA DI STUDIO

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa del DSU Toscana per l'a.a. 2014/2015 e non decaduti dal beneficio.

Sono inoltre considerate **conferme borsa** gli studenti risultati vincitori nel concorso borsa del DSU Toscana per l'a.a. 2014/2015, non decaduti dal beneficio che, conseguita la laurea triennale, partecipano al concorso per l'a.a. 2015/2016 come iscritti a un corso di laurea magistrale.

L'inserimento nelle graduatorie è subordinato alla sottoscrizione della DSU 2015 entro le date di scadenza.

Ciascuna graduatoria sarà formulata senza alcuna differenziazione per corsi e definita in ordine di ISEEP crescente, sulla base delle seguenti priorità e modalità:

1. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

1.1 - Studenti **conferme borsa**

1.2 - Tutti gli altri studenti

Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è prevista l'assegnazione della borsa per almeno il 50% degli idonei.

In caso di parità, la borsa di studio viene attribuita secondo l'ordine decrescente di un punteggio di graduatoria PG, assegnato ad ogni studente, che è funzione del merito conseguito.

Il punteggio PG è determinato nel seguente modo:

$$PG = 1000 * PM \text{ (dove PM è il punteggio di merito)}$$

PM è determinato nel seguente modo:

$$PM = \frac{(\text{Valore di merito dello studente} - \text{Soglia minima di merito})}{(\text{Soglia massima di merito} - \text{Soglia minima di merito})}$$

Anno convenzionale	Tipo laurea	Soglia massima	Soglia minima	Valore merito studente
1	Triennale e magistrale ciclo unico	Voto massimo conseguibile del diploma di maturità	Voto minimo conseguibile del diploma di maturità	Voto di diploma di maturità
Anni successivi	Tutti i corsi	crediti massimi conseguibili riferiti all'anno convenzionale	crediti minimi richiesti, al netto del bonus, riferiti all'anno convenzionale	crediti conseguiti entro i termini indicati all'art. 5

In caso di un'ulteriore parità, verrà data la precedenza al più giovane di età.

2. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e di specializzazione

2.1 - Studenti **conferme borsa** (per i quali è costituita un'apposita riserva di fondi)

2.2 - Tutti gli altri studenti

Tali studenti potranno acquisire i benefici solo dopo che sono stati assegnati agli studenti vincitori nella graduatoria del punto 1 se, e nella misura in cui, ci siano risorse disponibili.

Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi di cui al successivo punto C comma 6 e 8 saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti 1 e 2 con il valore isee convenzionale di € 20.000,00.

B. POSTO ALLOGGIO

I criteri per la formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi sono riportate all'art. 18.

C. STUDENTI SOSPESI IN GRADUATORIA

Gli studenti potranno essere sospesi in graduatoria per i seguenti motivi:

1. studenti per i quali non risulta ancora perfezionata l'iscrizione;
2. studenti che non risultano ancora immatricolati;
3. studenti sospesi per motivi inerenti il merito e/o la condizione-economico patrimoniale;
4. studenti di cui all'art. 6, punto b e d;
5. studenti in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda;
6. studenti per i quali non sono reperibili i dati dell'Attestazione ISEE nella banca dati INPS;
7. studenti per i quali non è disponibile l'Attestazione ISEE valida per le prestazioni del diritto allo studio universitario;
8. studenti che presentano la DSU con il valore ISEE non calcolabile;
9. studenti con Attestazione ISEE con difformità od omissioni.

Ai borsisti sospesi in graduatoria per i motivi indicati:

- ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione;
- al punto 4 la quota monetaria sarà erogata soltanto dopo che abbiano annullato i motivi per i quali è stata disposta la sospensione mentre i servizi saranno comunque concessi con le modalità previste all'art. 6.

Gli studenti di cui ai punti 1 e 2, ove ritengano che il motivo di tale sospensione non sia loro imputabile (es. ritardo nell'iscrizione da parte dell'Università) e che sarà confermato il loro diritto alla borsa di studio, possono formulare all'Azienda richiesta scritta, debitamente motivata, di anticipata erogazione dei servizi connessi alla borsa di studio stessa.

Qualora non confermino il diritto al beneficio dovranno rilasciare il posto alloggio eventualmente occupato e rimborsare all'Azienda il valore dei servizi fruiti alle tariffe previste all'art. 21 punto c).

L'eventuale contributo affitto sarà invece erogato soltanto dopo che sia stato rimosso il motivo della sospensione, con decorrenza dalla data di normale assegnazione del posto.

Agli studenti di cui al punto 5 si applica quanto previsto all'art. 21 punto A.5.

ART. 16 ESITO DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

L'esito del concorso per la concessione dei benefici sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante la pubblicazione sul sito www.dsu.toscana.it.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate entro il 30 settembre 2015

Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, dovrà essere presentata all'Azienda Regionale per il D.S.U., entro **il 12 ottobre 2015**.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- mancata attribuzione per motivi di legittimità.

L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 30 novembre 2015

Eventuale ricorso avverso la decisione dell'Azienda per la mancata attribuzione della borsa di studio e del posto alloggio per motivi di legittimità, sarà possibile in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato.

Le date di cui sopra si riferiscono a tutti i partecipanti al concorso con esclusione di dottorandi e specializzandi, per i quali è previsto un termine posticipato per la presentazione della domanda.

Le graduatorie relative agli iscritti ai corsi di dottorato o di specializzazione saranno approvate entro:

- **15 dicembre 2015** graduatorie provvisorie
- **15 gennaio 2016** graduatorie definitive

Eventuale istanza di riesame dovrà essere presentata entro il **28 dicembre 2015**.

Nessuna comunicazione personale sarà comunque inviata allo studente.

ART. 17 IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E SERVIZI CONNESSI

1. IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO

L'importo della borsa di studio è diversificato come riportato nella tabella seguente ed è composto dalla quota monetaria e dal valore attribuito alla gratuità dei servizi.

Gli studenti vincitori di borsa semestrale hanno diritto ad una quota monetaria di importo pari al 50% di quello indicato, alla mensa e al posto alloggio gratuiti per sei mesi.

Per gli studenti vincitori di borsa di studio inseriti nella seconda graduatoria, il periodo di gratuità dei servizi connessi alla borsa è ridotto rispetto alla semestralità o annualità, in quanto decorre dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria stessa.

ISEE	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
da € 0 a € 8.500,00	€ 1.130 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 2.030 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.600 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 8.500,01 a € 11.000,00	€ 1.060 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.670 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.180 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti
da € 11.000,01 a € 20.000,00	€ 1.000 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 1.410 n. 1 pasto giornaliero gratuito	€ 770 n. 2 pasti giornalieri e posto alloggio gratuiti

Il valore annuo attribuito alla gratuità dei servizi è il seguente:

	Studenti in sede	Studenti pendolari	Studenti fuori sede
Mensa	€ 850	€ 850	€ 1.600
Alloggio	Non previsto	Non previsto	€ 1.980

Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi salvo quanto specificato nel seguito del presente articolo e nell'art. 18.

Agli studenti detenuti non si valorizza il servizio mensa gratuito in quanto non fruibile.

Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, i vincitori di borsa di studio che conseguono il titolo di studio mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), mentre **decadono dai servizi** (mensa e alloggio o eventuale contributo affitto) ad essa connessi. Tali studenti devono pertanto, entro **10 giorni**, comunicare all'Azienda **il conseguimento del titolo**.

2. ESONERO DALLA TASSA REGIONALE PER IL D.S.U.

Ai sensi della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 4 gli studenti dichiarati idonei o vincitori della borsa di studio per l'a.a. 2015/2016 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale dovuta per l'immatricolazione e l'iscrizione, il cui ammontare è fissato in € 140,00.

La decadenza disposta ai sensi dell'art. 21, punto A.13, del presente bando, così come la revoca della borsa di studio disposta, ai sensi dell'art. 21, punti B.1 e B.2 del medesimo, non fa perdere allo studente interessato il diritto all'esonero dal pagamento della tassa regionale.

Ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005, n. 4, articolo 6, comma 1, lettera c), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti iscritti ai corsi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa e all'IMT di Lucca, che presentino domanda di borsa di studio, secondo le procedure previste, e che risultino in possesso dei requisiti di merito e delle condizioni economiche previsti dal presente bando per beneficiare della stessa.

3. SERVIZIO MENSA

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto a consumare gratuitamente presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l'Azienda, nei periodi di apertura, un pasto giornaliero nel caso di studenti in sede o pendolari ovvero due pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede, nei seguenti periodi:

- vincitori di borsa annuale: dall'1/10/2015 al 30/09/2016;
- vincitori di borsa semestrale: dall'1/10/2015 al 31/03/2016;
- Dottorandi e specializzandi: dall'1/01/2016 al 31/12/2016

Il numero di pasti giornalieri gratuiti è soggetto a variazioni qualora lo studente perda la qualità di fuori sede. In tal caso è previsto l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Azienda.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura o di chiusura delle Mense Universitarie o dei ristoranti convenzionati con l'Azienda, a meno che non dipenda dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti con figli minori di cui all'art. 10;
- c) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale (v. art. 12);
- d) studenti che svolgono tirocini formativi o curriculari che di fatto impediscano la fruizione del servizio;
- e) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti punti per l'erogazione del Servizio Mensa o in una località fuori dall'ambito urbano del Comune con una distanza dal centro di ristorazione gestito direttamente, indirettamente o convenzionato ARDSU oltre Km 5,0 e che risulti non servita da mezzi pubblici di trasporto.

Agli studenti di cui ai punti c) d) ed e), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Mensa arrotondato all'unità, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

Gli studenti di cui ai punti a) e b) possono richiedere nella domanda on line la monetizzazione del servizio, che sarà assegnata con cadenza trimestrale posticipata entro 30 giorni dal termine del trimestre, al netto di eventuali pasti consumati nel periodo di riferimento.

4. SERVIZIO ALLOGGIO

Gli studenti **fuori sede**, vincitori di borsa di studio, che partecipano al concorso per l'assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di decadenza e revoca previste all'art. 21, vengono nominati vincitori del concorso stesso indipendentemente dal numero di posti messi a concorso.

Tali studenti fruiscono del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative nella disponibilità dell'Azienda.

Nessun importo è dovuto per la mancata fruizione totale o parziale del Servizio Alloggio, anche nei periodi di chiusura delle Residenze Universitarie, a meno che non dipenda da indisponibilità di posti (v. art. 18, punto 3) o dal verificarsi delle situazioni sotto indicate:

- a) studenti con disabilità di cui all'art. 9;
- b) studenti con figli minori di cui all'art. 10;
- c) studenti coniugati che condividono l'alloggio con il coniuge;
- d) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale (v. art. 12);
- e) studenti che svolgono tirocini formativi o curriculari che di fatto impediscono la fruizione del servizio;
- f) studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda.

Gli studenti di cui ai punti a), b), c) ed f) possono beneficiare, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio secondo le modalità previste all'art. 18 punto 3.

Agli studenti di cui ai punti d) ed e), a domanda opportunamente documentata, sarà rimborsato un importo determinato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità.

Le caratteristiche e le modalità di assegnazione del posto alloggio e di erogazione del contributo affitto sono riportate nel seguente Art. 18.

5. STUDENTI IDONEI NON VINCITORI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio, per esaurimento di fondi, sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio con le seguenti modalità:

- servizio mensa: il beneficio avrà la durata indicata al precedente punto 3. Il numero di pasti giornalieri fruibile a tale titolo è determinato in n. 1 pasto per gli studenti in sede o pendolari, ed in n. 2 pasti per gli studenti fuori sede;
- servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio sarà concesso secondo le disposizioni previste al successivo art. 18.

ART. 18 SERVIZIO ALLOGGIO

Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando, è necessario essere **studente fuori sede** (v. art. 2, punto B).

L'Azienda mette a concorso i seguenti i posti alloggio disponibili nelle sue strutture abitative:

- per la sede di **FIRENZE**: n. 1.654
- per la sede di **PISA**: n. 1.574, di cui n. 39 nella sede di Carrara (assegnati prioritariamente agli studenti dell'Accademia di Belle Arti)
- per la sede di **SIENA**: n. 1.297, di cui n. 26 nella sede di Arezzo

Tali numeri sono suscettibili di variazioni.

I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori del concorso tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi, fermo restando il diritto a permanere nel posto già occupato per gli studenti vincitori di posto alloggio nella prima graduatoria, in qualità di conferme.

Nel caso in cui il numero dei vincitori del concorso superi il numero dei posti alloggio disponibili, gli aventi titolo possono beneficiare di un contributo affitto in luogo del posto alloggio (v. punto 3 del presente articolo).

1. DURATA ASSEGNAZIONE POSTO ALLOGGIO

Agli studenti vincitori il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati, con esclusione, di norma, del mese di agosto e degli eventuali periodi di chiusura per le vacanze natalizie stabiliti dall'Azienda per le varie sedi:

- vincitori di borsa annuale: dall'1/10/2015 al 30/09/2016, **a titolo gratuito**;
- vincitori di borsa semestrale:
 - dall'1/10/2015 al 31/03/2016, **a titolo gratuito**;
 - dall'1/04/2016 al 30/09/2016, **a titolo oneroso** (€ 165,00 mensili);
- Dottorandi e specializzandi: dall'1/01/2016 al 31/12/2016, **a titolo gratuito**.

Nei periodi di chiusura le strutture del servizio residenze sono a disposizione dell'Azienda per i propri fini istituzionali.

L'eventuale assegnazione potrà avere decorrenza successiva alle date sopraindicate, fermi restando i termini ultimi stabiliti.

Qualora durante il periodo per il quale gli è stato assegnato il posto alloggio (o il contributo affitto) lo studente perda la qualità di studente fuori sede dovrà notificarlo immediatamente per iscritto all'Azienda, provvedendo altresì a rilasciare il posto stesso. Qualora si tratti di fruitore di contributo affitto, l'erogazione dello stesso cesserà dalla data della perdita della qualità suddetta.

Nei periodi di chiusura l'Azienda potrà valutare eventuali richieste di permanenza, a titolo oneroso (€ 165,00), da parte di studenti alloggiati, soltanto in presenza di una situazione di necessità adeguatamente documentata. Le richieste verranno accolte, compatibilmente con le disponibilità, ed il posto letto concesso potrà essere in una residenza anche diversa da quella occupata abitualmente.

Esclusivamente per il periodo natalizio la permanenza sarà a titolo gratuito, salvo il pagamento di una penale di € 80,00 per coloro che, avendo richiesto di permanere, non fossero poi presenti.

2. CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEL POSTO ALLOGGIO

2.1 Formulazione delle graduatorie

All'interno della **graduatoria**, l'Azienda riserva agli immatricolati ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico i seguenti posti alloggio:

- Sede di Firenze:
 - n. 215 posti alloggio: 150 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 13 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 29 a studenti provenienti dall'Asia, 20 a studenti provenienti dall'Africa, 3 a studenti provenienti dall'America;
- Sede di Pisa:
 - n. 215 posti alloggio (di cui n. 6 agli iscritti all'Accademia Belle Arti di Carrara): 191 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 8 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 6 a studenti provenienti dall'Asia, 9 a studenti provenienti dall'Africa, 1 a studenti provenienti dall'America;

- Sede di Siena:

n. 215 posti alloggio (di cui 5 agli iscritti sede di Arezzo): 191 destinati agli studenti di nazionalità italiana, 5 a studenti stranieri provenienti dall'Europa, 5 a studenti provenienti dall'Asia, 13 a studenti provenienti dall'Africa, 1 a studenti provenienti dall'America.

I posti non assegnati a causa di mancanza di studenti provenienti da una determinata area geografica saranno assegnati scorrendo la graduatoria delle matricole fino al raggiungimento dei 215 posti riservati.

Ai fini della formulazione delle graduatorie sono considerati **conferme alloggio** gli studenti vincitori di posto alloggio 2014/2015 che hanno ottenuto per tale anno accademico l'effettiva assegnazione di un posto da parte dell'Azienda e:

- non sono decaduti dal beneficio;
- sono decaduti per aver conseguito la laurea triennale o magistrale;

Sono considerati altresì conferme alloggio gli studenti beneficiari di posto alloggio straordinario per l'a.a. 2014/2015.

Tali disposizioni si applicano anche agli studenti che hanno ottenuto per l'a.a. 2014/2015 l'effettiva assegnazione di un posto da una delle sedi dell'Azienda, seppur diversa da quella nella quale risulteranno vincitori di posto alloggio per l'a.a. 2015/2016.

Gli iscritti ai corsi di dottorato e a quelli di specializzazione saranno inseriti in graduatorie separate da quelle degli altri partecipanti al concorso essendo per gli stessi previsto un differimento del termine di presentazione della domanda (v. art. 13).

A tali studenti sono riservati n. 18 posti alloggio per sede, ovvero, se superiore, il numero di posti necessari per coloro che confermano il posto alloggio ottenuto nell'anno accademico 2014/2015.

Agli studenti con disabilità il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti.

A. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di laurea

La graduatoria sarà formulata secondo i seguenti criteri di precedenza:

A.1 Studenti **conferme alloggio** appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- vincitori di borsa di studio 2015/2016;
- studenti non vincitori di borsa di studio 2015/2016, in possesso dei requisiti necessari per mantenere il posto alloggio a titolo oneroso;
- studenti con disabilità non vincitori di borsa di studio 2015/2016 (art. 9).

A.2 Studenti vincitori di posto alloggio 2014/2015, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio;

A.3 Studenti vincitori di borsa di studio 2015/2016 non appartenenti ai gruppi A.1 e A.2;

A.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso borsa 2015/2016;

A.5 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito dei gruppi A.1, A.4 e A.5 gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente. Nell'ambito dei gruppi A.2 e A.3 gli studenti saranno ordinati secondo l'anno convenzionale di iscrizione con priorità per il più alto; esclusivamente ai fini dell'ordinamento di tale gruppo, l'anno convenzionale degli iscritti ai corsi di laurea magistrale è incrementato del numero di semestri per i quali è prevista la concessione della borsa di studio per la laurea triennale.

All'interno di ciascun anno convenzionale gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

In caso di parità fra gli studenti nell'ambito di ciascun gruppo si procederà secondo il criterio di merito valevole per la graduatoria della borsa di studio.

B. Studenti idonei nel concorso iscritti a corsi di dottorato e specializzazione

B.1 Studenti **conferme alloggio** vincitori di borsa di studio 2015/2016;

B.2 Studenti vincitori di posto alloggio 2014/2015, che non sono stati convocati per l'assegnazione del posto e non sono decaduti dal beneficio

B.3 Studenti vincitori di borsa di studio 2015/2016 **non appartenenti ai gruppi B.1 e B.2** ;

B.4 Studenti risultati idonei non vincitori nel concorso 2015/2016;

B.5 Studenti non appartenenti ai gruppi suddetti.

Nell'ambito di ciascun gruppo gli studenti saranno ordinati secondo l'ISEEP crescente.

A tali studenti, fatta salva l'eventuale riserva, il posto alloggio viene assegnato dopo le assegnazioni del gruppo A.

In caso di ulteriore parità tra gli studenti nell'ambito delle suddette graduatorie è data precedenza al più giovane di età.

Nell'ambito di ciascun gruppo, gli studenti sospesi per i motivi di cui all'art. 15 punto C comma 6 e 8 saranno inseriti nelle graduatorie di cui ai precedenti punti A e B con il valore isee convenzionale di € 20.000,00.

2.2 Modalità di assegnazione del posto alloggio

Gli studenti risultati vincitori di posto alloggio, con esclusione degli studenti che già risultano alloggiati saranno convocati per l'assegnazione del posto alloggio, secondo le disponibilità di volta in volta rilevate, suddivisi per genere (M-F). Successivamente alla prima assegnazione, mediante avvisi pubblicati ogni 10 giorni, sul sito www.dsu.toscana.it, si procederà a coprire le disponibilità di alloggio che si vengono a creare.

L'ultima convocazione sarà effettuata il 9 settembre 2016.

Nessuna comunicazione personale sarà inviata allo studente; la convocazione mediante pubblicazione dell'avviso vale a tutti gli effetti come notifica.

I posti saranno assegnati secondo le seguenti priorità:

- a - categorie di studenti per i quali è costituita una apposita riserva
- b - graduatoria studenti iscritti a corsi di laurea, seguendo l'ordine della stessa
- c - graduatoria studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato.

Nel corso dell'Anno Accademico, qualora si verificassero, rispetto alla posizione in graduatoria, "squilibri" nello scorrimento causati dal genere di appartenenza, nell'assegnazione dei posti in appartamenti l'Azienda potrà tener conto della disponibilità espressa dallo studente al momento della presentazione della domanda relativamente alla possibilità di convivenza di generi diversi.

Gli studenti che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro i termini indicati nell'avviso di convocazione, saranno considerati decaduti dal beneficio.

Al momento dell'assegnazione del posto alloggio nelle residenze gli studenti sono tenuti a:

- presentare un valido documento di riconoscimento.
- presentare una fotografia formato tessera (solo per la sede di Pisa);

- gli studenti stranieri dovranno presentare inoltre la fotocopia del passaporto, del permesso di soggiorno ovvero, in mancanza, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno.
- pagare un deposito cauzionale infruttifero di € 165,00.

Decade dal beneficio dell'alloggio lo studente che:

- rinuncerà al posto alloggio assegnato;
- non si presenterà nei termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito www.dsu.toscana.it

Gli studenti beneficiari di contributo affitto (vedi punto 3 del presente articolo) che, al momento della convocazione per l'assegnazione del posto alloggio, abbiano un contratto di locazione per la cui rescissione è previsto un periodo di preavviso, possono chiedere di rinviare l'assegnazione del posto alloggio per il tempo necessario alla rescissione del contratto che, in ogni caso, dovrà essere effettiva non oltre i tre mesi dalla convocazione.

Per ottenere tale agevolazione, che consente di mantenere il diritto all'alloggio, gli studenti devono presentare copia della disdetta del contratto di locazione entro il termine dell'avviso di convocazione e impegnarsi a presentarsi per avere l'assegnazione del posto alloggio a seguito della successiva "**chiamata**" da parte del Servizio Residenze di riferimento.

Nel frattempo, ed al massimo per tre mesi dalla convocazione, lo studente potrà continuare a percepire il contributo affitto, di cui sia risultato beneficiario. Nel caso in cui lo studente non si presenti o non accetti il posto al momento della "**chiamata**" è tenuto a restituire l'importo del contributo affitto percepito dalla data della convocazione, perdendo qualsiasi diritto sull'alloggio e sul contributo affitto.

Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti saranno concesse agli studenti convocati entro il mese di aprile 2016. Saranno accolte le richieste di agevolazione per le convocazioni di maggio 2016 e giugno 2016, ma il rinvio dell'assegnazione non potrà superare rispettivamente due mesi, per richieste pervenute a maggio 2016, e un mese per richieste pervenute a giugno 2016.

2.2.1 Tariffe alloggio e relative modalità di pagamento

Agli studenti con borsa di studio semestrale, limitatamente al secondo semestre, oppure agli studenti occupanti il posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, di cui all'art. 4 punto d, si applica la tariffa mensile di € 165,00. Il pagamento della suddetta tariffa, dovrà essere effettuato mediante versamenti mensili anticipati, entro il 10 di ogni mese. Lo studente che dovesse trovarsi in particolari difficoltà, può richiedere il pagamento rateale nella misura minima, per ciascuna rata, del 50% della tariffa mensile, presentando apposita richiesta al Servizio Residenze.

Nel caso in cui l'interessato non si attenga a quanto prescritto sarà dichiarato, previa diffida, decaduto dal beneficio, a decorrere dal primo mese di morosità (vedi art. 21 punto A.6).

3. CONTRIBUTO AFFITTO

Gli studenti vincitori di borsa di studio e di posto alloggio fruiscono del posto a titolo gratuito nelle strutture abitative dell'Azienda; in caso di indisponibilità di posti in tali strutture, beneficiano di un contributo sostitutivo (contributo affitto) che, a partire dall'importo massimo annuale pari a € 1.980,00 per i vincitori di borsa annuale (€ 990,00 per i vincitori di borsa semestrale), sarà rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione (punto 1 del presente articolo).

Gli studenti con disabilità di cui all'Art. 9, gli studenti con figli minori di cui all'art. 10, gli studenti coniugati che condividono l'alloggio con il coniuge e gli studenti che frequentano un corso di studio con sede prevalente in un Comune ove non sono presenti strutture abitative dell'Azienda beneficiano, **a richiesta**, del contributo affitto in luogo del posto alloggio stesso.

La concessione dell'eventuale contributo affitto è subordinata alla presentazione, **entro e non oltre il 15 dicembre 2015**, di apposita richiesta, con allegata copia di una delle seguenti tipologie di contratto di affitto regolare della durata di almeno 6 mesi riferita ad un alloggio ubicato nel Comune o nei Comuni limitrofi (come riportati all'art. 2, punto b) ove ha sede prevalente il corso di studi frequentato:

- contratto intestato al richiedente;
- contratto intestato ad un suo familiare (genitore o fratelli);
- atto di subentro in un contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato;
- contratto intestato ad altro studente, nel quale il nominativo dello stesso richiedente figura all'interno del contratto come soggetto titolato ad occupare l'abitazione e a corrispondere la quota parte del canone pattuito;
- contratto stipulato con Ente Religioso che non è tenuto ad effettuare la registrazione del contratto in quanto lo stesso viene definito "Contratto di Ospitalità". Il contratto comunque contiene la clausole che disciplinano l'ospitalità ed è sottoscritto dalle parti;

Gli studenti che alloggino a titolo oneroso in assenza di regolare contratto, ma che abbiano presentato istanza di passaggio a contratto regolare secondo le vigenti norme sull'emersione degli affitti "al nero" possono richiedere il contributo presentando copia della suddetta istanza o dichiarazione sostitutiva attestante la stessa.

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato o di specializzazione dovranno presentare l'eventuale richiesta di contributo affitto entro il 1° febbraio 2016, secondo le modalità sopra specificate.

Il contributo affitto, il cui importo è calcolato in base al valore giornaliero del Servizio Alloggio, arrotondato all'unità, sarà concesso con apposito atto che sarà approvato, con cadenza trimestrale posticipata, entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento.

Il beneficio sarà concesso unicamente per i periodi per i quali è stato presentato un contratto di locazione valido; solo in caso di partecipazione a programmi di mobilità internazionale, di cui all'art. 12, il contributo affitto assegnato verrà erogato per tutto il periodo di mobilità internazionale, anche in caso di contratto scaduto o disdetto, ad esclusione del caso in cui il programma di mobilità preveda la copertura delle spese di alloggio.

In caso di mancata riscossione del contributo affitto entro il 31 dicembre 2017, si applica la decadenza di cui all'Art. 21, punto A.4.

ART. 19 POSTI ALLOGGIO RISERVATI A STUDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO O CON DISABILITÀ

1. STUDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

L'Azienda riserva per ciascuna Sede almeno 10 posti alloggio gratuiti a titolo di contributo straordinario, a studenti universitari "fuori sede", vincitori di borsa di studio e posto alloggio nell'a.a. 2014/2015 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'art. 7 e che, essendosi trovati in particolari situazioni di disagio a causa di gravi eventi verificatisi nel proprio nucleo familiare (di natura economica, di salute, di lutto ecc.), non abbiano potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando. Gli eventi suddetti, adeguatamente documentati, devono essersi verificati nei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

La concessione del posto alloggio gratuito, a titolo di contributo straordinario, ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza, è incompatibile con altre provvidenze concesse dall'Azienda o da altre istituzioni italiane o straniere per l'a.a 2015/2016, è concesso limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio e per non più di una volta nell'intero periodo di permanenza all'Università.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno n. 5 crediti nel periodo 10 agosto 2014 - 10 agosto 2015.

Nella domanda lo studente dovrà specificare la particolare e grave situazione di disagio in cui si trova e allegare la documentazione utile ad attestarla (spese mediche, documentazione relativa a licenziamento e cassa integrazione, ecc.).

2. STUDENTI CON DISABILITÀ

L'Azienda riserva per ciascuna sede almeno 5 posti alloggio gratuiti a titolo di contributo, a studenti universitari con disabilità di cui all'art. 9, fuori sede, vincitori di borsa di studio e posto alloggio nell'a.a. 2014/2015 ed effettivi assegnatari dello stesso, in possesso dei requisiti economici indicati all'art. 9, che non hanno potuto conseguire il merito necessario per confermarsi vincitori di posto alloggio ai sensi del presente bando.

Gli studenti richiedenti dovranno aver conseguito almeno n. 5 crediti nel periodo 10 agosto 2014 - 10 agosto 2015.

Il posto alloggio è assegnato in relazione al numero dei posti disponibili, tenendo conto dell'idoneità dei posti alloggio a disposizione in rapporto al tipo di disabilità dello studente.

3. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA

Le domande intese ad ottenere il beneficio, redatte su apposito modulo, devono essere presentate, o inviate tramite Raccomandata, al Servizio Interventi Monetari:

- sede di **FIRENZE**: Viale Gramsci, 36 – 50132 Firenze
- sede di **PISA**: Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa
- sede di **SIENA**: Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 Siena

entro e non oltre il 15 settembre 2015.

Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica con la relativa Attestazione ISEE, valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, ed ogni eventuale ulteriore documentazione prevista in casi particolari (v. art. 7, punto 2 del bando), ove non già agli atti dell'Azienda.

La domanda può essere inviata anche tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata: dsutoscana@postacert.toscana.it

L'esito della richiesta sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda.

4. DURATA DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Agli studenti di cui ai punti 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti, il posto alloggio è concesso fino al 30/09/2016, con esclusione, di norma, dei periodi di chiusura delle strutture abitative dell'Azienda: vacanze natalizie e mese di agosto.

ART. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

La quota monetaria della borsa di studio, nella misura relativamente spettante, sarà erogata agli studenti aventi titolo nel modo seguente:

1. Studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico

- il 50% dell'importo spettante entro il mese di dicembre 2015,
- il restante 50% sarà erogato soltanto a coloro che abbiano conseguito, entro e non oltre il 10 agosto 2016, i requisiti di merito previsti all'art. 5 punto 1; tale requisito non è richiesto agli studenti di cui agli artt. 9, 10 e 11.

Per ottenere il pagamento del saldo, pari al 50% della quota monetaria della borsa di studio, gli studenti devono pertanto comunicare all'Azienda, tramite la presentazione di autocertificazione on line, il conseguimento del merito sopraindicato.

Nella tabella seguente sono riportati i termini di pagamento del saldo, stabiliti in funzione della data di presentazione dell'autocertificazione suddetta.

Presentazione dell'autocertificazione	Termini di pagamento del saldo
Entro il 31 maggio 2016	Entro il 30 giugno 2016
Entro il 10 agosto 2016*	Entro il 31 ottobre 2016

* L'autocertificazione è resa anche mediante la presentazione di domanda di borsa di studio per l'a.a. 2016/2017.

Gli studenti che entro il 10 agosto 2016 non riescano a conseguire il requisito di merito sopraindicato, perdono il diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2016**, decadono dai servizi connessi alla borsa stessa.

2. Altri studenti

- il 50% dell'importo spettante (ovvero l'intera quota, qualora la borsa sia concessa per un solo semestre) entro il mese di dicembre 2015,
- il restante 50% entro il mese di giugno 2016.

Il primo dei suddetti termini non si riferisce ai dottorandi e specializzandi stante la prevista posticipazione della data ultima per la presentazione delle domande.

L'Azienda provvede a dare comunicazione degli esatti tempi in cui le singole rate sono esigibili, tramite avvisi pubblicati sul sito www.dsu.toscana.it.

Le singole rate della borsa di studio vengono messe in pagamento con le seguenti modalità:

- con bonifico in un conto corrente bancario o postale intestato allo studente beneficiario;
- con bonifico su carta prepagata con codice IBAN;
- presso tutti gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo.

Per gli studenti che devono riscuotere rate di importo superiore a 1.000,00 euro è obbligatorio scegliere la modalità di pagamento con bonifico su conto corrente o su carta prepagata.

Gli studenti dichiarati vincitori della borsa di studio, che non provvedano alla riscossione degli importi emessi a loro favore entro il 31 dicembre 2017, decadono dal beneficio.

ART. 21 CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

A. DECADENZA

Il diritto alla borsa di studio e al posto alloggio decade:

- A.1 in caso di cumulo con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, etc.) diverse da quelle concesse dall'Azienda nonché, con quelle concesse dall'Azienda che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.

E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
 - per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza;
 - per altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, purché non dichiarate espressamente incompatibili con la borsa stessa;
 - per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti per incentivarne l'iscrizione a determinati percorsi di studio.
- A.2 nei casi in cui, in sede di verifica, si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati che produca la mancanza dei requisiti generali, di merito ed economici di ammissione ai benefici;
- A.3 qualora lo studente sia escluso dall'Università da parte delle Autorità Accademiche e per tutta la durata dell'esclusione;
- A.4 qualora lo studente non abbia provveduto alla riscossione degli importi emessi a suo favore entro il 31 dicembre 2017 (v. art. 18, punto 3 e art. 20);
- A.5 qualora lo studente si trovi in situazione debitoria nei confronti dell'Azienda e non regolarizzi la propria posizione entro i sessanta giorni successivi alla data di approvazione delle graduatorie definitive (v. art. 15, punto C.5);

Il diritto a fruire del posto alloggio decade inoltre:

- A.6 qualora lo studente non provveda al pagamento della tariffa alloggio (v. art. 18, punto 2.2.1);
- A.7 qualora lo studente svolga un'attività che non consenta la frequenza (l'attività a tempo parziale prevista dall'art. 11 D. lgs 29 marzo 2012 n. 68 non costituisce causa di incompatibilità);
- A.8 qualora lo studente svolga il servizio militare ovvero il servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso;
- A.9 qualora lo studente perda la qualità di studente fuori sede;
- A.10 qualora lo studente rinunci agli studi, ottenga il congedo per altro ateneo o interrompa gli studi ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- A.11 qualora lo studente consegua il titolo finale del corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 per gli studenti che, conseguita la laurea triennale, si iscrivono o intendono iscriversi alla laurea magistrale;
- A.12 qualora lo studente, a seguito di provvedimento disciplinare conseguente a violazioni del Regolamento Alloggi ovvero a gravi mancanze, sia sottoposto a sospensione o a revoca del beneficio.

Il diritto alla seconda rata della borsa di studio e ai benefici ad essa connessi decade:

- A.13 qualora lo studente iscritto per l'anno accademico 2015/2016 al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico non riesca a conseguire i requisiti di merito indicati al punto 1.A.1 dell'art. 5. Il mancato conseguimento di tale merito comporta la perdita del diritto alla concessione del saldo della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria totale e, a decorrere **dal 1° settembre 2016**, dai servizi connessi alla borsa di studio. Tale norma non si applica né agli studenti con disabilità, né agli studenti con figli minori, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11.

Agli studenti decaduti dal beneficio del posto alloggio è inoltrata dal Servizio Residenze la richiesta di rilascio dello stesso entro 10 giorni, trascorsi i quali agli inadempienti sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.

B. REVOCA

La borsa di studio è revocata:

B.1 agli studenti iscritti, nell'a.a. 2015/2016, al primo anno convenzionale di un corso di laurea triennale, di laurea magistrale a ciclo unico che, entro il **30 novembre 2016**, non abbiano conseguito i requisiti di merito indicati al punto 1.A.2 dell'art. 5.

La revoca di cui al presente punto, non si applica né agli studenti con disabilità né agli studenti con figli minori, né agli studenti detenuti di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11.

B.2 agli studenti che ottengano il congedo per altri Atenei o rinuncino agli studi entro il 30 giugno 2016, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.

E' fatta eccezione per gli studenti che si trasferiscono in altro Ateneo della Toscana che mantengono il diritto:

- alla quota monetaria della borsa di studio;
- alla fruizione gratuita del Servizio Mensa, nella misura prevista in relazione allo status di studente in sede, fuori sede o pendolare, valutato con riferimento al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione;
- all'assegnazione del posto alloggio, se disponibile nelle strutture abitative della sede dell'Azienda competente per il nuovo Ateneo, purché lo studente mantenga lo status di fuori sede rispetto al Comune sede prevalente del corso di nuova iscrizione. Il posto alloggio sarà assegnato sulla base della posizione che lo studente avrebbe occupato nella graduatoria alloggio della nuova sede. In caso di indisponibilità di posti lo studente potrà beneficiare del contributo affitto (v. art. 18);

B.3 agli studenti che per motivi diversi perdano il diritto alla borsa loro concessa ovvero non lo abbiano mai posseduto.

C. RIMBORSO DEI BENEFICI GODUTI IN CASO DI DECADENZA O REVOCA

In caso di revoca per i motivi indicati ai punti B.1 e B.2 gli studenti devono rimborsare soltanto quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio.

In caso di decadenza per i motivi indicati al punto A.1, A.2, A.3 e A.5 e in caso di revoca per i motivi indicati al punto B.3, gli studenti sono tenuti a rimborsare quanto riscosso a titolo di quota monetaria della borsa di studio e di eventuale contributo affitto, nonché il valore monetario dei servizi goduti, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni di cui al successivo art. 22.

Il valore monetario dei servizi goduti è valutato nel modo seguente:

alloggio: per ogni giorno di assegnazione, sarà applicato il valore giornaliero del servizio alloggio arrotondato all'unità (€ 1.980/365);

mensa: per ogni pasto consumato, l'importo corrispondente alle tariffe applicate alla generalità degli studenti.

Con l'atto di revoca o di decadenza viene indicato il riferimento temporale del calcolo del valore del servizio alloggio di cui si chiederà il rimborso; la permanenza successiva dovrà essere corrisposta dallo studente secondo le indicazioni del Servizio Residenze, sulla base degli importi suindicati fino al decimo giorno dalla richiesta di rilascio del posto alloggio, trascorsi i quali agli inadempienti sarà applicato, per ogni giorno di permanenza non autorizzata, un addebito di € 26,00.

ART. 22 ACCERTAMENTI DELL'AZIENDA SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

L'Azienda effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi:

- dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001,

- dell'art. 10 del D.Lgs 68 del 29 marzo 2012
- degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
- del "Regolamento per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti nonché per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di studenti, a seguito di revoca o decadenza di borsa di studio, posto alloggio e altri benefici", approvato dal CdA dell'Azienda con Deliberazione n. 11 del 01/04/2015
- del "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. 43 del 3 febbraio 2014

A tal fine l'Azienda:

- accerta presso le Università, Scuole ed Istituti la sussistenza dei requisiti generali e di merito;
- controlla la veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS:
 - verificando i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate;
 - richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente;
 - richiedendo allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati, quando necessario o per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- richiede agli studenti dell'Unione Europea, con redditi all'estero, la documentazione a conferma dei dati dichiarati

I controlli di veridicità sui requisiti di merito sono effettuati su tutti gli idonei al concorso, quelli sulla condizione economica interessano un campione significativo degli idonei al concorso che hanno presentato una dichiarazione sostitutiva (si specifica che i campioni degli ultimi due anni sono stati superiori al 70%)

Il campione degli studenti da sottoporre ad accertamento della condizione economica è individuato mediante apposito atto. L'avvio del procedimento di accertamento, così come la sua conclusione, sono resi noti a tutti gli studenti che formano il campione mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.dsu.toscana.it.

I requisiti di merito sono verificati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione delle graduatorie definitive; laddove si verificano dei casi in cui sia necessario un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati ne saranno informati entro il termine suindicato.

Quando si evidenzia una discordanza fra i dati dichiarati e quelli accertati in merito alla condizione economico patrimoniale che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applicano le seguenti sanzioni, stabilite dal "Disciplinare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento aziendale per l'effettuazione degli accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni presentate dagli studenti", approvato con provvedimento del Direttore n. 43 del 3 febbraio 2014:

- Nei casi in cui si accerti una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella DSU, che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. art. 38, comma terzo, della L.122/2010 e s.m.i. come di seguito articolata:

Esiti accertamento	Importo sanzione
Cambio importo borsa di studio studenti in sede	Triplo della differenza fra l'importo assegnato e quello spettante

Cambio importo borsa di studio studente pendolare	€ 500
Cambio importo borsa di studio studente fuori sede	€ 550
Decadenza borsa di studio studenti in sede	€ 1.870
Decadenza borsa di studio studente pendolare 3 ^a fascia ¹	€ 2.180
Decadenza borsa di studio studente pendolare 2 ^a fascia ²	€ 2.425
Decadenza borsa di studio studente pendolare 1 ^a fascia ³	€ 2.760
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 3 ^a fascia senza richiesta o assegnazione alloggio o contributo affitto	€ 2.250
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 3 ^a fascia	€ 4.200
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 2 ^a fascia senza richiesta o assegnazione alloggio o contributo affitto	€ 2.600
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 2 ^a fascia	€ 4.600
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 1 ^a fascia senza richiesta o assegnazione alloggio o contributo affitto	€ 3.000
Decadenza borsa di studio studente fuori sede 1 ^a fascia	€ 5.000
Decadenza della tariffa ridotta per servizio ristorazione: fino a euro 166 di differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante,	Tripla della differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante
Decadenza della tariffa ridotta per servizio ristorazione: da euro 166 a euro 300 di differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante,	€ 500
Decadenza della tariffa ridotta per servizio ristorazione: differenza fra la tariffa assegnata e quella spettante superiore a 300 euro	€ 550
Decadenza borsa servizi	€ 600

- In tutti gli altri casi di discordanza influente lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, ed è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella riscossa o in mancanza rispetto al valore dei servizi goduti gratuitamente.

L'Azienda, al fine di intensificare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive per garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del diritto allo studio, ha attivato una collaborazione con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza regolata da specifico Protocollo d'intesa, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 01/04/2015.

ART. 23
DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196
"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

I dati richiesti nella domanda dei benefici, nelle dichiarazioni nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e dei posti alloggi e alla collocazione in fasce di reddito per l'accesso ai servizi ristorazione, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Con riferimento ai dati sensibili si rende noto che:

- i dati trattati sono limitati all'autocertificazione dello stato di disabile o di invalido civile e della relativa percentuale di invalidità del soggetto richiedente il beneficio;
- le operazioni sono limitate alla raccolta, registrazione e conservazione del dato.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e, alla mancata presentazione degli stessi, consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

¹ Da € 11.000,01 a € 20.000,00

² Da € 8.500,01 a € 11.000,00

³ Da € 0 a € 8.500,00

I dati necessari alla formulazione delle graduatorie del concorso sono pubblici; i dati anagrafici sono comunicati all'Istituto di credito Tesoriere al fine della liquidazione degli importi monetari.

I dati, in forma aggregata ed anonima, sono elaborati per valutare l'efficacia delle politiche del diritto allo studio, conoscere il gradimento dei servizi aziendali da parte degli studenti, monitorare l'occupabilità dei borsisti, assicurare la definizione di interventi correttivi e migliorativi.

I dati richiesti nella domanda possono essere comunicati, nell'ambito delle operazioni di accertamento di cui all'art. 22, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alla Guardia di Finanza, nonché alle Università Toscane; nell'ambito delle attività di analisi e valutazione, i dati possono essere comunicati e oggetto di trattamento, in forma anonima ed aggregata, alla Regione Toscana, ad organismi associativi degli enti per il diritto allo studio, ad altri enti anche internazionali per il diritto allo studio ed istituti di ricerca, convenzionati con l'Azienda.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Il titolare del trattamento è individuato nell'Azienda, con sede in Firenze, - Viale Gramsci, 36.

Il responsabile dell'Azienda per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 è il Presidente dell'Azienda con sede per la funzione in Firenze - Viale Gramsci 36.

ART. 24 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle leggi e norme vigenti in materia, nonché al documento concernente "Indirizzi all'Azienda regionale DSU per l'erogazione di servizi ed interventi a favore degli studenti universitari" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 683 del 25 maggio 2015.

Firenze, _____ 2015

IL DIRETTORE
(Francesco Piarulli)